

II TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Ufficio contenzioso civile

nella persona del giudice unico dott.ssa Caterina Lauro, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. omissis del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2017 del Tribunale di Avezzano, vertente

TRA

TIZIA e TIZIO

ATTORE

Contro

BANCA

CONVENUTO

ha pronunciato la seguente

Oggetto: opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi

Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 7.11.2018

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. TIZIA e TIZIO hanno proposto opposizione all'esecuzione (già iniziata), ai sensi dell'artt. 615 e 617 c.p.c., promossa da BANCA in virtù di un decreto ingiuntivo, chiedendo, previa sospensione del processo esecutivo, che si dichiarasse l'inefficacia del pignoramento. In particolare, l'opponente ha dedotto:

- a) il tardivo deposito della nota di trascrizione del pignoramento in violazione dell'art. 557, co. 2, c.p.c.;
- b) il tardivo deposito della documentazione nel termine assegnato dal G.E. ex art. 567, co. 3, c.p.c.;
- c) la violazione dell'art. 173 bis, disp. att., c.p.c. per non aver il consulente provveduto alla comunicazione della perizia di stima nei termini ivi previsti.

Si costituiva il creditore opposto, deducendo l'insussistenza dei gravi motivi per sospendere l'esecuzione e domandando il rigetto della relativa istanza.

All'esito della riserva assunta all'udienza del 06.06.2017 il G.E. ha rigettato l'istanza di sospensione della procedura esecutiva e ha concesso il termine di giorni novanta alle parti per l'instaurazione del giudizio di merito.

Con atto di citazione ritualmente notificato TIZIA e TIZIO hanno instaurato il giudizio di merito chiedendo che si accertasse l'inefficacia del pignoramento che ha dato origine alla procedura R.G.E. N. omissis/2016.

Si è costituita Banca, domandando il rigetto della domanda.

Sentenza, Tribunale di Avezzano, Giudice Caterina Lauro, n. 155 del 13 marzo 2019

All'udienza del 20.12.2017 su concorde richiesta delle parti venivano concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. e fissata l'udienza del 18.04.2018 per l'ammissione dei mezzi istruttori. Successivamente, non essendo state formulate richieste istruttorie dalle parti, veniva fissata l'udienza del 7.11.2018 per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 7.11.2018 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti e il Giudice tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

2. L'opposizione è infondata e non può trovare accoglimento.

L'art. 557 c.p.c. dispone: *“Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Nell'ipotesi di cui all'articolo 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. Il pignoramento perde efficacia quanto la nota di iscrizione ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore”*.

L'art. 555, u.co., c.p.c. si riferisce all'ipotesi in cui il creditore pignorante provveda egli stesso alla consegna della copia autentica dell'atto di pignoramento al conservatore dei registri immobiliari per la trascrizione dell'atto.

Se ne ricava che la trascrizione del pignoramento, a mente della norma citata, può essere chiesta dall'ufficiale giudiziario (art. 555, co. 2, c.p.c.) o dalla parte (art. 555, co. 3, c.p.c.).

Solo nel primo caso, vale a dire nel caso in cui alla trascrizione provveda l'ufficiale giudiziario, decorre il termine di quindici giorni (art. 557, co. 3, c.p.c.) – il cui rispetto compete alla parte a pena di inefficacia del pignoramento - per il deposito della nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione.

Tutte le volte che alla trascrizione provveda direttamente il creditore procedente, l'ufficiale giudiziario, eseguita l'ultima delle notificazioni, consegna l'atto al creditore (art. 555, co. 3, c.p.c.) che, **nel termine di quindici giorni dalla restituzione, ha l'onere di provvedere alle attività richieste per l'iscrizione a ruolo; la nota di trascrizione del pignoramento, in tali casi, può essere depositata successivamente, appena gli sia restituita dal conservatore dei registri immobiliari. Ne deriva, quindi, che la norma non commina esplicitamente la sanzione dell'inefficacia del pignoramento nel caso in cui la nota di trascrizione sia depositata successivamente al decorso del termine di quindici giorni dalla riconsegna da parte del conservatore dei registri immobiliari.**

Parte attrice pone a fondamento della sua diversa prospettazione la recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 4751/2016 che in un *obiter dictum* affermerebbe che il deposito della nota di trascrizione del pignoramento dovrebbe avvenire nel termine di quindici giorni dalla riconsegna da parte del conservatore anche nel caso in cui alla trascrizione provveda il creditore.

Una diversa interpretazione comporterebbe la possibile incostituzionalità della norma per irragionevolezza rispetto alla diversa ipotesi della trascrizione a cura dell'ufficiale giudiziario (si veda sul punto il punto della motivazione di Cass. civ. sent. n. 4751/2016 in cui si legge

Sentenza, Tribunale di Avezzano, Giudice Caterina Lauro, n. 155 del 13 marzo 2019

“E' vero, poi, che il comma 3 della norma - dopo che il secondo ha prescritto che "il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento" e dopo che nell'ultimo inciso ha prescritto che, quando ricorra l'ipotesi dell'art. 555 c.p.c., comma 3 (cioè sia stato il creditore a curare la trascrizione), il deposito della nota di trascrizione deve avvenire appena restituita la stessa dal conservatore - non allude, nel prevedere che "il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositati oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore", anche al mancato deposito della nota di trascrizione. Ma parrebbe palese che, per evitare una manifesta contraddizione con il disposto del comma 2, che accomuna al deposito di quanto previsto nel terzo anche quello della nota di trascrizione, anche il suo deposito, nonostante il silenzio del comma 3 debba avvenire e sia di norma sanzionato allo stesso modo. Si deve, infatti, pensare che tale silenzio sul deposito della nota di trascrizione concerna solo l'ipotesi eccezionale che, avendo proceduto l'ufficiale giudiziario alla trascrizione a norma dell'art. 555, comma 2, egli, a differenza di quanto prevede dell'art. 557 c.p.c., comma 1, abbia consegnato l'atto di pignoramento senza la nota di trascrizione perché ancora non restituitagli ed essa sia stata da lui consegnata successivamente).

Tuttavia l'interpretazione proposta dalla pronuncia in esame non appare persuasiva proprio alla luce del dettato dell'ultimo comma dell'art. 557 c.p.c., laddove la sanzione dell'inefficacia è ricollegata unicamente all'omesso deposito della nota di iscrizione a ruolo, dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto. Difficilmente, infatti, può reputarsi attribuibile ad una "dimenticanza" del legislatore la mancata inclusione nell'elenco della nota di trascrizione del pignoramento.

A ciò deve aggiungersi che la soluzione proposta nella pronuncia – consistente nel ritenere che il "silenzio sul deposito della nota di trascrizione concerna solo l'ipotesi eccezionale che, avendo proceduto l'ufficiale giudiziario alla trascrizione a norma dell'art. 555, comma 2, egli, a differenza di quanto prevede dell'art. 557 c.p.c., comma 1, abbia consegnato l'atto di pignoramento senza la nota di trascrizione perchè ancora non restituitagli ed essa sia stata da lui consegnata successivamente" introdurrebbe un'irragionevole disparità di trattamento per il solo caso in cui alla trascrizione provveda l'ufficiale giudiziario, escludendo la sanzione dell'inefficacia solo in tali casi.

Proprio l'interpretazione proposta, quindi, determinerebbe l'effetto che intende scongiurare.

Argomentando diversamente, del resto, si imporrebbe al creditore pignorante un'ulteriore ipotesi di decadenza **non espressamente prevista dalla legge, in violazione del principio della tipicità e tassatività delle nullità nel processo esecutivo, introducendovi così un elemento di incertezza.**

In assenza di un'esplicita sanzione in tal senso, quindi, deve ritenersi, analogamente a quanto accadeva nel vigore della precedente disciplina, che il termine per il deposito della nota di trascrizione del pignoramento ("appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari") sia ordinatorio, con la conseguenza che al deposito tardivo non possa seguire la declaratoria di inefficacia del pignoramento.

Ebbene, nel caso di specie, la nota di trascrizione riporta la data del 22.04.2016 eppure risulta depositata in data 11.07.2016 e, quindi, verosimilmente, dopo la sua restituzione dal conservatore dei registri immobiliari. Tuttavia tale circostanza, non essendo espressamente sanzionata con l'inefficacia del pignoramento, non può comportare l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione della procedura esecutiva, per i motivi sopra espressi.

3. Con riferimento alla doglianza sollevata con il motivo sub b) si osserva quanto segue.

Con ordinanza del 12.09.2016, si concedeva al creditore procedente termine di giorni sessanta per provvedere: 1) alla trascrizione di un atto involgente accettazione almeno tacita da parte dell'esecutato, nonché al deposito della suddetta nota di trascrizione; 2) in alternativa, al deposito di domanda giudiziale introduttiva del giudizio a cognizione sommaria di cui all'art. 702 bis c.p.c. di accertamento dell'accettazione tacita da parte del debitore esecutato o al deposito di atto introduttivo del giudizio ai sensi dell'art. 481 c.p.c., qualora non si rinvenga un atto comportante l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità; 3) al deposito della prova della notifica dell'avviso ai sensi dell'art. 599 c.p.c.; 4) al deposito della prova della notifica dell'avviso ai sensi dell'art. 498 c.p.c. 5) all'integrazione della documentazione ipocatastale con riferimento a quanto rilevato nella parte motiva del provvedimento.

Successivamente, il creditore depositava, in data 3.11.2016, relazione notarile integrativa ed atto di rinuncia agli atti esecutivi, limitatamente ai beni n. 2 e 3 della nota di trascrizione del pignoramento del 22.4.2016, e precisamente: (omissis) e dichiarava di voler proseguire la procedura espropriativa nei confronti dell'altro bene oggetto di pignoramento censito al N.C.E.U. del Comune di Avezzano al (omissis). Con riferimento al bene censito al N.C.E.U. del Comune di Avezzano al (omissis) la relazione notarile integrativa ha consentito di ricostruire la continuità delle trascrizioni nel ventennio anteriore alla trascrizione del pignoramento, risalendo ad un atto del 1985.

Non sussiste, quindi, la denunciata violazione dell'art. 567, co. 3, c.p.c. posto che il creditore ha dichiarato di rinunciare ai beni in relazione ai quali si sarebbe resa necessaria l'instaurazione di giudizi di merito per l'accertamento della qualità di erede e per la divisione e ha integrato la relazione notarile con riferimento al bene per cui ha inteso proseguire.

Dalle considerazioni che precedono, quindi, deriva il rigetto della domanda attorea.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio in dispositivo nel rispetto dei parametri indicati nel d.m. n. 55/2014 avuto riguardo allo scaglione di riferimento, tenuto conto del grado di difficoltà della controversia e delle effettive attività processuali svolte dalle parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Avezzano, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da TIZIA e TIZIO nei confronti di BANCA, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:

- rigetta la domanda;

- condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese di lite che liquida d'ufficio in € 3.500,00 per compensi professionali, oltre i.v.a. c.p.a. e spese generali come per legge;

Si comunichi.

Avezzano, 11 marzo 2019

Il Giudice
dott.ssa Caterina Lauro

Sentenza, Tribunale di Avezzano, Giudice Caterina Lauro, n. 155 del 13 marzo 2019

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS